



Con la collaborazione organizzativa
dell' **Unione Sportiva Braccio Fortebraccio a.s.d. 1890 Perugia**

PERUGIA, 4 Dicembre 2010
Palazzo dei Priori
Sala dei Notari

6° CONVEGNO NAZIONALE ANNUALE U.N.A.S.C.I.

*Il Dirigente Sportivo:
mente, cuore e.....“Braccio” valente*
La Formazione del Dirigente Sportivo.

Applicazione del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s. m. i.
(salute e sicurezza sul luogo di lavoro) alle attività sportive

Relatore:

Ing. Luigi DI COSMO

Consulente della divisione sicurezza del Gruppo 2 G Management Consulting s.r.l. di Torino

1. INTRODUZIONE

1.1 **L'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD)**, indipendentemente dalla sua specificità (es. **Calcio, Pallacanestro, Pallavolo** ecc.) dalla sua struttura gerarchica e organizzativa, nonché dalla sua dimensione, **è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e quindi deve individuare e valutare i rischi connessi ai processi di supporto all'attività sportiva, equiparabili alle attività di tipo occupazionale** (es. attività di segreteria, di movimentazione materiali, di preparazione degli attrezzi sportivi, di trasporto atleti, di manutenzione locali, attrezzature e impianti sportivi, ecc.) **negli specifici "luoghi di lavoro" sede dell'Associazione Sportiva e/o altri luoghi di svolgimento delle attività** (es. piste da sci gestite da altri, palestre gestite dalle scuole, ecc.).

Si tratta quindi di individuare e valutare i rischi complementari all'evento agonistico, alle sedute di preparazione o di allenamento.

È importante la TUTELA "AMBIENTALE" PER GARANTIRE LA MASSIMA PRESTAZIONE SPORTIVA MA LE PRESTAZIONI SPORTIVE DI OGNI SINGOLO ATLETA SONO DA CONSIDERARSI AL DI FUORI DEL D.LGS. 81/08 e s.m.i.

1.2 Le principali norme cogenti che impattano sulla **sicurezza nei luoghi in cui si praticano le attività sportive** sono essenzialmente due:

- **Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi** (D.M. Interno 18.30.1996 integrato dal D.M. 6.6.2005)
- **Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** (D.Lgs. 81/08 del 9 aprile 2008 integrato e corretto dal D.Lgs. 106/09 del 3 agosto 2009)

1.3 La prima norma è di competenza del **"proprietario" dell'impianto sportivo** che **deve comunque garantire al "Gestore" dello stesso** (nel caso in cui si tratta di "figure giuridiche" diverse) **la tracciabilità di tutta la documentazione relativa alla conformità legislativa della struttura e degli annessi impianti** (es. agibilità, dichiarazione di conformità degli impianti, denunce e verifica degli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche,...). Tale documentazione deve essere inoltre resa disponibile in fase di "audit" iniziale e periodico della sicurezza da parte del gestore.

1.4 La seconda norma cogente (D.Lgs. 81/08 s.m.i.) è di competenza del **Gestore e/o dell'Associazione Sportiva** che **deve garantire il rispetto della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**. L'art. 3 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. al paragrafo 1 così recita: "Il presente decreto legislativo si applica **a tutti i settori di attività**, privati e pubblici, e **a tutte le tipologie di rischio**".

Lo stesso art. 3 nel prosieguo **individua attività specifiche che, sulla base di "... particolari esigenze connesse al servizio espletato o alla peculiarità organizzativa ..."**, richiedono una applicazione nel rispetto anche di altre leggi e/o decreti. Poiché in questo articolo non vengono citate le attività sportive ad esse si applicano unicamente gli articoli del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

2. OBBLIGHI

In **ORDINE CRONOLOGICO** questi sono **gli obblighi che devono essere assolti dalle Associazioni Sportive** nell'ambito del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

2.1 **Individuazione del "Datore di Lavoro"** nella figura del Presidente o del Delegato nominato dal Consiglio Direttivo, o dal Socio nominato dall'Assemblea del Soci, e comunque in funzione della specifica organizzazione.

Con il termine **DATORE DI LAVORO** l'art. 2 comma b del D.Lgs. 81/08 s.m.i. così recita: "datore di lavoro": **il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.**

2.2 **Designazione del “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” (RSPP)** che può identificarsi anche con il “Datore di Lavoro”. L’art. 2 comma f del D.Lgs. 81/08 s.m.i. così recita: **“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”:** **persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.**

2.3 **Individuazione dei Preposti** nelle persone che sovrintendono all’attività lavorativa e ne controllano la corretta esecuzione. Ad esempio **l’allenatore e/o l’istruttore è un preposto.**

2.4 **Individuazione dei “lavoratori” delle “attività sportive” delle Associazioni Sportive** ai sensi dell’art. 2 e art. 3 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. L’art. 2 comma a del D.Lgs. 81/08 così recita: **“lavoratore”:** **persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari...**

2.4.1 **I Lavoratori possono essere dipendenti, (istruttori/allenatori,...),** ovvero lavoratori subordinati, **atleti dilettanti** (subordinati di fatto) e **volontari.**

2.4.2 Nell’ambito delle **società sportive esiste anche il lavoratore che opera come “attività di volontariato”.** L’attività di volontariato è disciplinata dalla legge 266/91 (legge quadro sul volontario) la quale prevede all’art. 2 che **“..per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.**

2.4.3 Il comma successivo così recita: **“l’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.**

Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse”.

Nella riunione tenutasi presso la Procura della Repubblica di Torino il 19/10/2009 è stato chiarito che il testo emergente dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/09 divide i volontari in due categorie:

- Alla prima categoria appartengono i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che sono **equiparati a lavoratori;**
- Alla seconda categoria appartengono i volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e i volontari che effettuano servizio civile che sono **equiparati a lavoratori autonomi.**

2.4.4 **Pertanto il Volontario di una Associazione Sportiva è un SOGGETTO OBBLIGATO** (ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.) e **quindi non SOGGETTO A TUTELA.** L’unica **“tutela” è data dall’art. 3 comma 12 bis.**

2.4.5 L’articolo prevede che **“ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.**

Egli è altresì tenuto ad **adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.**

2.5 **Elezione interna del “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” (RLS) o individuazione a livello territoriale o “comparto sportivo” secondo gli artt. 57 e 48 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.**

2.6 **Eventuale nomina del “Medico Competente” (specializzato in medicina del lavoro) in funzione della “tipologia di rischio” presente nell’ambito dell’attività svolta (es: sorveglianza sanitaria per videoterminalista in caso di esposizione ad un videoterminale superiore alle 20 ore settimanali).**

2.7 **Individuazione dei soggetti con compiti speciali: “primo soccorso”, “gestione emergenze”, “addetti antincendio”.**

2.8 **Valutazione dei Rischi e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).** Ai sensi dell’art. 29 comma 1 “...il Datore di Lavoro (DL) effettua la valutazione ed elabora il documento ...” (DVR) ma i DL che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Ai fini della determinazione del numero dei lavoratori si veda l’art. 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Tale articolo precisa che: “...ai fini della determinazione del NUMERO dal quale il presente D.Lgs. fa discendere particolari obblighi non sono computati: i collaboratori familiari, i tirocinanti, gli allievi di istituti e università, i lavoratori assunti con contratto a t.d. per sostituzioni, i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio, i lavoratori di cui alla legge n. 877 del 18.12.1973, i volontari, i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili, i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto ... ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente, i lavoratori in prova.

Quindi fino a 10 lavoratori computati secondo l’art. 4 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., il Datore di Lavoro, sotto la sua responsabilità, “...autocertifica di aver valutato i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro...” allegando TUTTA la documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato.

Alla luce della particolarità delle Associazioni Sportive e in considerazione dell’art. 28 comma 2 nel quale si specifica che “la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”, si ritiene che il DVR debba essere REDATTO IN MODO SEMPLICE MA COMPLETO.

2.9 **Messa in sicurezza dei “luoghi di lavoro”** (attrezzature, impiantistica, arredi, dotazioni antincendio, ecc.)

2.10 **Informazione, formazione e addestramento** degli operatori addetti alle attività sportive.

Una IPOTESI DI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR) AI SENSI DEL D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:

1. **Realtà Operative**
 - 1.1. Presentazione della Associazione Sportiva (*piccola storia della ass.sportiva*)
 - 1.2. Tipologia di Attività (*calcio, golf, sci...*)
 - 1.3. Designazione (*elenco delle persone con operatività per la sicurezza*)
2. **Dati Preliminari**
 - 2.1. Luoghi di Lavoro (*campo di gara, uffici, bar, spogliatoi..*)
 - 2.2. Mansioni e Addetti (*dirigente, tecnico, allenatore...*)
 - 2.3. Attrezzature di Lavoro utilizzate (*attrezz. sportiva, attrezz. ufficio, mezzi trasporto...*)
 - 2.4. Prodotti e Sostanze (*prodotti chimici, detersivi per pulizia...*)
3. **Valutazione del Rischio**
 - 3.1. Scopo
 - 3.2. Definizioni
 - 3.3. Tipi di Rischio (*rischi individuati nell’associazione sportiva da valutare*)
 - 3.4. Metodologia (*metodo di valutazione*)
4. **Individuazione delle Misure**
 - 4.1. Criterio di Programmazione
 - 4.2. Misure di Protezione e Prevenzione (*misure per la gestione del rischio*)
 - 4.3. Piano d’Emergenza
5. **Lavori in Appalto** (*gestione delle aree concesse ad altre ASD*)
6. **Dispositivi di Protezione Personali e Collettivi** (*scarpe, guanti...*)
7. **Riferimenti Normativi Adottati**

2.11 Il **Diagramma di flusso della valutazione dei rischi** prevede innanzitutto l'**individuazione delle aree operative** con gestione delle eventuali interferenze attraverso l'attività di info-formazione in prima battuta tra proprietario e gestore delle aree e successivamente tra gestore e utilizzatore. Vengono quindi **identificate le mansioni** andando a raggruppare in maniera omogenea i lavoratori in funzione del rischio a cui questi sono esposti.

Una volta identificati i Tipi di Rischio che possono essere presenti, si procede alla stima degli stessi, considerando il prodotto di due fattori quali l'entità del danno "M" e le probabilità di accadimento "P" :

$$R(\text{RISCHIO}) = P(\text{PROBABILITÀ}) \times M(\text{MAGNITUDO})$$

assegnando un valore alla probabilità e alla magnitudo in una scala che va da 1 a 4. I valori di R sono raggruppati in classi onde evidenziare le azioni correttive ritenute opportune da adottare nel tempo.

In base ai valori di R ottenuti vengono programmate nel tempo le **azioni migliorative** e correttive dando precedenza ai valori elevati di R.

3. OPERATIVITÀ

3.1 **Prima di avviare le attività per assolvere agli obblighi legislativi è importante conoscere TUTTE le norme cogenti e/o volontarie che interessano la specifica Associazione Sportiva** e che possono quindi impattare sulla redazione del DVR e prima ancora sulla valutazione dei rischi. Si ricorda che il **Responsabile dell'Associazione Sportiva, indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori, è soggetto alla disciplina degli artt. 2043 e 2050 del Codice Civile ed è quindi personalmente responsabile della tutela di tutte le persone presenti nell'impianto sportivo e quindi compresi gli atleti dilettanti** (definiti con il D.M. 17.12.2004).

3.2 Ad **ESEMPIO** nel settore degli sport invernali c'è il D.M. 20.12.2005 relativo alla "segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate" e c'è la "legge sulla Sicurezza delle Piste" approvata il 14.01.2009 dal Consiglio Regionale del Piemonte; per le discipline sportive che si svolgono in ambienti confinati (palestre) si veda la "Linea Guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati del Ministero della Sanità (2001)"; per l'arrampicata sportiva le norme relative ai dispositivi anticaduta, agli assorbitori di energia, ai DPI contro le cadute dall'alto (UNI EN 353/355/358/365...); per gli sport in piscina si veda la norma relativa ai "requisiti degli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e qualità delle acque di piscina", "requisiti di sicurezza delle attrezzature", "requisiti di sicurezza per immersione" ecc.(tutte norme UNI EN ...); ecc.

Se il **GESTORE** si avvale di lavoratori subordinati e/o subordinati di fatto e/o lavoratori autonomi deve assolvere agli adempimenti del D.Lgs. 81/08 s.m.i. Per le Associazioni Sportive che utilizzano palestre e/o impianti durante l'attività di preparazione, allenamento e agonismo il **GESTORE** deve predisporre una gestione documentale di prerequisiti ai luoghi, alle attrezzature nonché ai rischi residui.

Il **GESTORE** deve utilizzare le indicazioni di cui all'art. 26 (come minimo comma 1 e 2) del D.Lgs. 81/08 s.m.i.: "INFORMATIVA DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO".

3.3 Dopo la raccolta di tutte le norme si deve procedere a valutare la specificità dell'Associazione Sportiva (luoghi di attività/lavoro al chiuso e all'aperto, processo di erogazione dell'attività sportiva, coinvolgimento di atleti dilettanti, presenza o meno di spettatori, automezzi per spostamenti, attrezzature specifiche ecc.). **Al termine di questa valutazione si possono elencare i fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché definire i fattori ergonomici, organizzativi e gestionali da sviluppare per garantire la sicurezza non solo degli stessi lavoratori ma anche delle terze parti interessate.**

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON RELATIVI ALLEGATI È UNA OPPORTUNA E IDONEA FORMALIZZAZIONE DI QUANTO DESCRITTO PRECEDENTEMENTE.

4. CONCLUSIONI

L'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) è quindi soggetta, nei limiti previsti, all'applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.i. ricordando che LA PRESTAZIONE DEGLI ATLETI NON È DA CONSIDERARSI COME ATTIVITÀ SOGGETTA A VALUTAZIONE DEI RISCHI, ma essa riguarda tutte quelle attività per le quali si può presentare un rischio per i propri collaboratori, tecnici (trasporto della attrezzature, attività di manutenzione, ecc.).

D'altra parte nello svolgimento del proprio sport, gli atleti mirano a raggiungere elevati livelli prestazionali cercando volontariamente il rischio per ottenere risultati eccellenti.

Per concludere l'invito è di vedere la valutazione dei rischi come uno strumento per rispettare la legislazione cogente e come una possibilità per migliorare il livello di sicurezza all'interno della propria Associazione Sportiva Dilettantistica.